

COMUNE DI ROCCASCALEGNA

(Provincia di Chieti)

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del N°

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D. Lgs. 19.08.2016, n°175, come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017, n°100. Approvazione.

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 16:00 presso la Sede Comunale.

Previo espletamento delle formalità prescritte dagli artt. 7 e 8 dello Statuto è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e di Prima convocazione.

CONSIGLIERI	Presenti / Assenti
Giangiordano Domenico	Presente
De Laurentiis Andrea Mario	Presente
Zinni Fiorenzo	Presente
De Laurentiis Stefano	Presente
Di Giovannangelo Antonio	Assente
Di Pomponio Valentina	Presente
Salvatore Vincenzo	Presente
Scutti Rosa	Presente
Guerrini Angelo Rossano	Presente
Di Tullio Francesco Rosario	Assente
Cianci Cristian	Presente
Presenti 9	Assenti 2

Partecipa, il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Rosalia Terrei incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ai sensi dell'art. 38 d.lgs. 267/2000, l'Avv. Domenico Giangliordano nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

e invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

DATO ATTO che i Comuni possono altresì acquisire partecipazioni al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

ACCERTATO che il Comune di Roccasalegna, con deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 30/09/2017, ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del TUSP prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo

17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 alla Struttura di monitoraggio individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 15 del TUSP e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione) le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, TUSP, sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, TUSP:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che, per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

CONSIDERATO che il piano di razionalizzazione deve essere adottato anche ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- b) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Roccascalegna e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di

capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

RILEVATO che la Corte dei Conti prescrive: *“il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'Ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli Enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'Ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”;*

VISTO l'art. 26, comma 11 del D.lgs. n. 175/2016 che, fatta salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, stabilisce che alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

RICORDATO che, da ultimo:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 20.12.2022 è stata effettuata la ricognizione delle società di cui il Comune deteneva partecipazioni al 31.12.2021, dirette e indirette ai sensi dell'art. 20 del TUSP e nel rispetto delle Linee guida condivise con la Corte dei conti, con le quali la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP presso il Dipartimento del Tesoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.lgs. n. 175/2016” e al “Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”;
- l'esito di quest'ultima ricognizione è stato comunicato, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del TUSP con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 alla Struttura di monitoraggio individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 29.12.2023 si è preso atto dello stato di attuazione del Piano di revisione delle società;

TENUTO CONTO che il Comune di Roccasalegna detiene le seguenti partecipazioni dirette:

- ECO.LAN. S.p.A. - quota di partecipazione 0,94%;
- S.A.S.I. S.p.A. - quota di partecipazione: 1,20%;
- CARECINA GAS S.r.l. - quota di partecipazione: 25%;
- CALDERAI GAS S.r.l. - quota di partecipazione 25%;

CONSIDERATO che:

- In data 21.07.2022 l'Assemblea ordinaria della Calderali Gas S.r.l., all'unanimità, ha deliberato di procedere alla totale cessione delle quote societarie a causa dello stato di crisi del settore conseguente stato di guerra in Ucraina;
- all'esito di ulteriori sviluppi negativi, il 19.11.2022 l'Assemblea ordinaria della predetta Società, preso atto del perdurare dello stato di crisi, all'unanimità ha deliberato, tra l'altro, di sottoporre ai Consigli comunali degli Enti soci la proposta sulla messa in liquidazione della Società entro il 31.12.2022;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 20.12.2022 con la quale, in ottemperanza a quanto deliberato nella predetta Assemblea del 19.11.2022, è stato disposto;

- Di dare atto che è venuto meno l'interesse del Comune di Roccascalegna a mantenere la propria partecipazione nella Calderali Gas S.r.l. che non è più in grado di conseguire il proprio scopo sociale;
- Di approvare lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Calderali Gas S.r.l.;
- Di dare ampio mandato al Sindaco, conferendogli ogni potere e facoltà di legge, affinché proponga tale opportuna deliberazione di scioglimento anticipato e di messa in liquidazione in sede di Assemblea ordinaria della società, provvedendo all'adozione degli atti e dei provvedimenti di rito;

CONSIDERATO che:

- l'Assemblea ordinaria dei soci della Calderali Gas, in data 29.11.2023, ha deliberato la messa in liquidazione della società Calderali gas;
- l'Assemblea straordinaria dei soci, tenutasi in data 18.12.2023, alla presenza del Notaio Francesco Carabba, ha deliberato lo scioglimento e messa in liquidazione della società con contestuale nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 22 dello statuto della società;

VISTA inoltre la delibera della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo n. 308/2023/VSG dell'8.11.2023, depositata il 13.11.2023, con la quale, in riferimento alle verifiche in ordine all'attuazione della previsione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 da parte della ECO.LAN. s.p.a., a capitale interamente pubblico, tra l'altro, ha invitato *"i Comuni partecipanti alla specifica e analitica valutazione dell'economicità e dell'efficienza del sistema di governo e gestione tramite Consiglio di amministrazione, in luogo di quello dell'amministratore unico, in sede di analisi annuale dell'assetto complessivo della ECO.LAN. s.p.a., da svolgersi ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 175 del 2016"*;

PRESO ATTO che l'Assemblea ordinaria dei soci della ECO.LAN. S.p.A. nella riunione del 19.12.2023 ha confermato, motivando, la gestione tramite consiglio di amministrazione in luogo dell'amministratore unico come si evince, tra l'altro, dallo stralcio del verbale della citata Assemblea del 19.12.2023, pervenuto a questo Ente in data 21.12.2023 e acquisito al protocollo al numero 3843 unitamente alla relazione del Collegio sindacale del 15.12.2023 (Allegato "B");

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla scheda di rilevazione allegata sotto la lettera "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con votazione unanime

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione delle società in cui il Comune di Roccascalegna detiene partecipazioni al 31/12/2022, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.lgs. 19/08/16 n. 175 come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100 e analiticamente dettagliata nella scheda di rilevazione allegata sotto la lettera "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che l'Assemblea straordinaria dei soci della Calderali Gas S.r.l., tenutasi in data 18.12.2023, alla presenza del Notaio Francesco Carabba, ha deliberato lo scioglimento e messa in liquidazione della società con contestuale nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 22 dello statuto della società;
3. Di prendere atto, fatti salvi eventuali e/o ulteriori osservazioni/rilievi da parte della Corte dei Conti, che l'Assemblea ordinaria dei soci della ECO.LAN. S.p.A. ha confermato, motivando, la gestione tramite consiglio di amministrazione in luogo dell'amministratore unico come si evince, tra l'altro, dallo stralcio del verbale della citata Assemblea del 19.12.2023, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato "B"), pervenuto a questo Ente in data 21.12.2023 e acquisito al protocollo al numero 8515 unitamente alla relazione del Collegio sindacale del 15.12.2023;
4. Di precisare che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato "A";
6. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del TUSP con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del

2014, n. 114 alla Struttura di monitoraggio individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portales Tesoro.mef.gov.it> e di trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente sull'applicativo Con.Te ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP;

6. Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
7. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n°267/2000.

Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
(Adelmo D'Alonzo)

Si esprime parere Favorevole di Regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio RAGIONERIA
(Adelmo D'Alonzo)

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to (Avv. Domenico Giangiordano)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Rosalia Terrei)

Attestato che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Roccasalegna www.comune.roccasalegna.ch.it il 21-02-2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Roccasalegna, li 21-02-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Rosalia Terrei)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- Diverrà esecutiva il giorno 29-12-2023, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Roccasalegna www.comune.roccasalegna.ch.it (art. 134, comma 3, T.U. degli EE.LL.)
- E' divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. degli EE.LL.)

Roccasalegna, li 21-02-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Rosalia Terrei)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roccasalegna, li 21-02-2024

IL SEGRETARIO
COMUNALE
(Dott. Rosalia Terrei)